



Cinture di sicurezza: ultime sentenze

Autore : Redazione

Data: 06/08/2019

Responsabilità civile da incidenti stradali; mancata adozione delle cinture di sicurezza; incidente stradale; violazione del Codice della strada; morte del passeggero; risarcimento in favore dei congiunti; responsabilità del conducente per un incidente stradale con esito mortale.

Il conducente deve esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza? L'omesso



uso delle **cinture di sicurezza** da parte del danneggiato è una concausa dell'evento dannoso? Per conoscere le risposte a queste e a tante altre domande, leggi le **ultime sentenze**.

Mancato uso delle cinture di sicurezza e morte del passeggero

In materia di **responsabilità civile**, in caso di **mancata adozione delle cinture di sicurezza** da parte di un passeggero, poi deceduto, di un veicolo coinvolto in un incidente stradale, verificandosi un'ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell'azione produttiva dell'evento, è legittima la riduzione proporzionale del **risarcimento del danno** in favore dei congiunti della vittima.

[Cassazione civile sez. III, 27/03/2019, n.8443](#)

Omesso uso delle cinture di sicurezza del trasportato e risarcimento

L'**omesso uso delle cinture di sicurezza** del trasportato non è causa esclusiva del danno, ma concorrente alla condotta colposa nella conduzione del veicolo. Di detta concausa ne risponde, oltre al trasportato, nuovamente il conducente.

[Cassazione civile sez. III, 30/01/2019, n.2531](#)

Guida senza cintura di sicurezza e patologia

In tema di violazione alle norme sulla **circolazione stradale**, qualora il conducente, trovato alla guida dalla Polizia municipale senza cintura di sicurezza allacciata, non faccia alcun riferimento alla specifica patologia (che potrebbe giustificare la guida senza cintura di sicurezza) durante la redazione del verbale, viola l'art. 172, commi 1 e 10 c.d.s..

Cassazione civile sez. VI, 04/12/2018, n.31264

Esenzione dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza

Qualora non sia sufficientemente provata l'esistenza del **caso fortuito**, ai sensi dell'art. 141 C.d.A. il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di **assicurazione del veicolo** sul quale era a bordo al momento del sinistro.



In ogni caso, l'art. 172 del d.lg. n. 209 del 2005 integra una disposizione di ordine speciale tesa a regolare una specifica **attività lavorativa** "pericolosa" in ordine al rispetto dell'obbligo di indossare le cinture di sicurezza in una logica di bilanciamento con evidenti interessi di altra natura, come il consentire una più pronta reazione degli addetti alla vigilanza anche nel loro stesso interesse nel caso di attacchi al furgone o al mezzo vigilato. Tale normativa, pertanto, prevale sull'obbligo generale di cui all'art. 2087 c.c.

Tribunale Verona sez. I, 29/05/2018, n.1226

Omicidio colposo conseguente a sinistro stradale

In tema di **omicidio colposo** conseguente a sinistro stradale, il mancato uso, da parte della vittima, della cintura di sicurezza non vale di per sé a escludere il nesso di causalità tra la condotta del conducente di un'autovettura - che, violando ogni regola di prudenza e la specifica norma del rispetto dei limiti di velocità, abbia reso inevitabile l'impatto con altra autovettura sulla quale viaggiava la vittima - e l'evento, non potendo considerarsi abnorme né del tutto imprevedibile il mancato uso delle cinture di sicurezza.

Nella specie, è stato dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato, sul rilievo che risultava accertata la "**causalità della colpa**", intesa come introduzione, da parte del soggetto agente, del fattore di rischio poi concretizzatosi con l'evento, essendosi ricondotto l'incidente alla velocità eccessiva tenuta dall'imputato che gli aveva impedito di **controllare il veicolo** e di evitare l'impatto con quello guidato dalla vittima; mentre, in questa prospettiva, al comportamento colposo di quest'ultima - per il mancato allaccio delle cinture di sicurezza - non poteva attribuirsi carattere eccezionale e imprevedibile, in ossequio al principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità).

Cassazione penale sez. IV, 26/04/2018, n.24379

Opposizione al verbale di violazione del codice della strada

In tema di opposizione al verbale di **violazione del codice della strada** se il sanzionato si oppone al verbale di contestazione proponendo querela di falso, il rischio del mancato raggiungimento della prova del fatto, nella specie la falsità dell'attestazione del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, deve essere addossato



nei confronti «di chi il fatto allega» e non nei confronti «di chi il fatto contesta».

[Cassazione civile sez. II, 17/01/2018, n.1014](#)

Condotta dell'automobilista e sinistro stradale mortale

In tema di **omicidio colposo** conseguente a sinistro stradale, il mancato uso, da parte della vittima, della cintura di sicurezza non vale, di per sé, ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del conducente di un'autovettura - che, violando ogni regola di prudenza e la specifica norma del rispetto dei limiti di velocità, abbia reso inevitabile l'impatto con altra autovettura sulla quale viaggiava la vittima - e l'evento, non potendo considerarsi abnorme, né del tutto imprevedibile, il mancato uso delle cinture di sicurezza.

Cassazione penale sez. IV, 02/05/2017, n.25560

Conducente del veicolo: deve esigere che il passeggero indossi la cintura?

Le regole di comune **diligenza** e **prudenza** impongono al conducente del veicolo di esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza, anche a costo di rifiutarne il trasporto o di non avviare la marcia, indipendentemente dall'obbligo e dalla sanzione amministrativa a carico del trasportato.

Cassazione penale sez. IV, 09/02/2017, n.11429

Omesso uso delle cinture di sicurezza da parte del danneggiato

L'omesso uso delle cinture di sicurezza da parte del **danneggiato** può considerarsi concausa dell'evento dannoso solo quando rispetto a quest'ultimo abbia svolto un ruolo di antecedente causale. Pertanto, il mancato utilizzo di cinture di sicurezza può essere invocato ai fini di ridurre la misura del risarcimento solo ove sia provato che quell'uso avrebbe ridotto, o addirittura eliminato in radice, il danno.

(Nella fattispecie non è stata fornita alcuna prova né che le vittime non indossassero le cinture al momento del sinistro, né che l'omissione di tale cautela avesse causato o concausato la morte, né la Corte ha potuto desumere altrove dette circostanze, stante la violenza dell'urto tra i mezzi, la **gravità del sinistro** e l'assenza di qualsiasi



riferimento in ordine all'uso delle cinture nel rapporto delle autorità intervenute e nelle consulenze in atti).

Corte appello Firenze sez. II, 19/01/2017, n.110

Mancato uso delle cinture di sicurezza: è ridotto il risarcimento?

Va confermata la decisione dei giudici del merito i quali hanno ritenuto che dal fatto noto che la vittima avesse patito ferite al volto, potesse risalirsi ex art. 2727 c.c. al fatto ignoto che non avesse allacciato le cinture di sicurezza, in virtù del rilievo che le ferite al volto non potevano avere altra plausibile causa che l'impatto contro le parti interne dell'abitacolo, favorito dal mancato uso dei sistemi di ritenuta, con ciò riducendo l'importo del risarcimento dovutole.

[Cassazione civile sez. VI, 04/11/2016, n.22351](#)

Incidente stradale con esito mortale: concorso del danneggiato

Accertata la **responsabilità del conducente per un incidente stradale** con esito mortale per il conducente e per il passeggero, costituisce comportamento colposo di quest'ultimo, che influisce sulla quantificazione del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la mancata adozione delle cinture di sicurezza.

Nel verificare l'incidenza di tale condotta sulla **liquidazione del danno** il giudice deve valutare, sulla base di leggi medico scientifiche, le possibili conseguenze che il sinistro avrebbe comportato qualora le cinture di sicurezza non fossero risultate a riposo.

Deve, inoltre, tenere in considerazione che costituisce un obbligo di protezione a carico del conducente assicurarsi che il passeggero, durante il **trasporto**, abbia le cinture allacciate.

La parte soccombente, se condannata anche al pagamento delle **spese processuali di controparte**, non può usufruire dei vantaggi economici derivanti dall'ammissione al **gratuito patrocinio** di parte vincitrice, ovvero la liquidazione delle spese del difensore in misura dimezzata e l'anticipazione delle stesse da parte dello Stato.

Tribunale Milano sez. XI, 11/10/2016, n.11155